

FONDO PENSIONE BYBLOS

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'ADESIONE E DELLA CONTRIBUZIONE AL FONDO DEI SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO

ARTICOLO 1- OGGETTO

1.1- Con il presente regolamento il Fondo Pensione BYBLOS da' attuazione, con le modalità di cui ai successivi articoli, alla disposizione statutario di cui all'art. 5, comma 1, lett. D, in materia di adesione al Fondo dei soggetti fiscalmente a carico della relativa contribuzione.

ARTICOLO 2- SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO- DEFINIZIONE

2.1- Sono considerati fiscalmente a carico i figli (compresi quelli naturali, riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati), i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, nonché (solo se conviventi con il contribuente o se ricevono da lui un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria) i genitori (anche adottivi), gli ascendenti prossimi, i discendenti dei figli, i generi e le nuore, il coniuge separato, i suoceri, gli adottanti, i fratelli e le sorelle, che abbiano un reddito non superiore alla misura indicata nell'art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e successive modificazione ed integrazioni (riportata nella Nota Informativa del Fondo Pensione, reperibile sul sito internet. www.fondobyblos.it).

ARTICOLO 3- ADESIONE DEI SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO DEL LAVORATORE

3.1- L'adesione al Fondo Pensione BYBLOS dei soggetti fiscalmente a carico può avvenire contestualmente all'adesione del lavoratore, ovvero in un momento successivo.

3.2- Ai fini dell'iscrizione al Fondo di un soggetto fiscalmente a carico dovrà essere compilato l'apposito modulo "Modulo di adesione per i soggetti fiscalmente a carico del lavoratore aderente" reperibile sul sito del Fondo Pensione BYBLOS www.fondobyblos.it (Allegato A al presente regolamento).

3.3- Nel caso in cui l'adesione del soggetto fiscalmente a carico avvenga contestualmente all'adesione al Fondo del lavoratore, il modulo di cui al comma precedente dovrà essere allegato alla domanda di adesione di quest'ultimo.

3.4- Nel caso di adesione di soggetto minorenni o di soggetto sottoposto a tutela, il modulo dovrà essere sottoscritto solo dal lavoratore aderente; qualora si tratti di persona maggiorenne o capace, il modulo dovrà essere sottoscritto dal soggetto fiscalmente a carico.

3.5- Ai soggetti fiscalmente a carico, nella loro qualità di aderenti a Byblos, si applicano le previsioni statutarie, nonché le disposizioni in materia di esercizio delle prerogative individuali (anticipazioni per loro esigenze, cambio comparto, trasferimento e riscatto) in quanto compatibili con le peculiarità della loro iscrizione.

ARTICOLO 4- CONTRIBUZIONE

4.1- La contribuzione al fondo in favore del soggetto fiscalmente a carico è stabilita in cifra fissa dal lavoratore cui è a carico il soggetto interessato.

ARTICOLO 5- MODALITA' DI VERSAMENTO AL FONDO DELLA CONTRIBUZIONE IN FAVORE DEL SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO

5.1- Il lavoratore che intenda effettuare i versamenti contributivi di cui al precedente art.4 dovrà far pervenire al Fondo Pensione apposita comunicazione in tal senso.

5.2- Per adempiere alla formalità di cui al comma che precedere, sarà necessario compilare l'apposito modulo "Contribuzione per i soggetti fiscalmente a carico", reperibile sul sito del Fondo Pensione BYBLOS – www.fondobyblos.it (Allegato B al presente Regolamento), indicando la misura del contributo; la compilazione dovrà avvenire in occasione di ogni versamento effettuato, fornendo così opportuna evidenza del versamento che si andrà ad effettuare sulla posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico.

5.3- I versamenti di cui al presente articolo dovranno essere effettuati per il tramite di un bonifico bancario intestato a "BYBLOS FONDO PENSIONE", ubicato presso Società Generale Security Service S.p.A. Via Benigno Crespi 19/A 20159 Milano.

Codice IBAN: IT84C0330701719000000022862

5.4- Il predetto bonifico dovrà altresì riportare, oltre alla data ed all'indicazione della banca che lo ha disposto, la seguente causale "CTRFISC" seguita dal codice fiscale, dal cognome e dal nome del soggetto fiscalmente a carico in favore del quale è eseguito il versamento e dal codice fiscale, dal cognome e dal nome del lavoratore aderente, rispettando l'ordine qui indicato.

Copia dell'ordine di bonifico effettuato andrà spedita al Fondo Pensione.

ARTICOLO 6- FINESTRE DI CONTRIBUZIONE

6.1- il Fondo Pensione procederà all'investimento dei versamenti effettuati ai sensi dei commi 2 e 3 del precedente articolo 5 solo a seguito dell'avvenuta ricezione da parte dell'aderente, entro il 15 del mese di riferimento, del modulo "Contribuzione per i soggetti fiscalmente a carico", nonché di copia dell'ordine del bonifico effettuato. Il mancato invio del predetto modulo e/o la mancata ricezione della copia del bonifico non consentiranno al Fondo Pensione la valorizzazione dei versamenti ricevuti. In tale ipotesi, i versamenti potranno essere investiti con il primo valore quota successivo alla risoluzione delle predette anomalie contributive.

ARTICOLO 7- CONTRIBUZIONE VOLONTARIA DEL SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO MAGGIORENNE E CAPACE

7.1- Il soggetto fiscalmente a carico maggiorenne e capace che intendesse alimentare la propria posizione individuale versando contributi, dovrà compilare l'apposito modulo di cui al secondo comma dell'articolo 5.

7.2- Le modalità e le tempistiche di versamento sono le medesime previste dal precedente articolo 5 e dall'articolo 6.

7.3- I versamenti effettuati dal soggetto fiscalmente a carico maggiorenne e capace saranno fiscalmente deducibili esclusivamente da parte del medesimo.

ARTICOLO 8- INVESTIMENTO DEI CONTRIBUTI IN FAVORE DEL SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO

8.1- I contributi di cui all'art.4 saranno investiti nel comparto prescelto al momento dell'adesione al Fondo del soggetto fiscalmente a carico, ovvero nella diversa linea di investimento comunicata a seguito dell'esercizio della facoltà di modifica del comparto ("Switch").

8.2- Al momento dell'adesione al Fondo del soggetto fiscalmente a carico, il versamento in suo favore potrà avvenire in uno dei seguenti Comparti, scegliendo la linea di investimento ritenuta più adatta ai bisogni previdenziali ed alla propensione al rischio del medesimo:

- Garantito;
- Bilanciato;
- Dinamico.

8.3- In caso di mancata indicazione della scelta, la contribuzione in favore del soggetto fiscalmente a carico sarà investita nel Comparto Bilanciato.

ARTICOLO 9- PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO

9.1- Nel caso in cui il soggetto interessato perda la qualifica di fiscalmente a carico del lavoratore aderente, il lavoratore aderente non potrà più effettuare versamenti contributivi in favore dell'interessato.

9.2- Al ricorrere dell'ipotesi di cui al comma che precede, è data facoltà al soggetto non più fiscalmente a carico del lavoratore aderente di incrementare autonomamente la propria posizione individuale mediante il versamento di contributi volontari- secondo le modalità previste dal precedente articolo 5 e dall'articolo 6-, ovvero di mantenere la propria posizione individuale anche in assenza di contribuzione.

ARTICOLO 10- PERDITA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL FONDO DA PARTE DEL LAVORATORE A CUI È FISCALMENTE A CARICO IL SOGGETTO INTERESSATO

10.1- Nel caso in cui il lavoratore aderente cui è fiscalmente a carico il soggetto interessato perda i requisiti di partecipazione al Fondo, ma conservi la propria posizione individuale, il medesimo può versare in favore del soggetto fiscalmente a carico i contributi di cui all'articolo 4.

10.2- Nell'ipotesi in cui il lavoratore aderente cui è fiscalmente a carico il soggetto interessato perda i requisiti di partecipazione al Fondo e non conservi la propria posizione individuale, il lavoratore aderente non potrà più effettuare versamenti contributivi in favore

del soggetto interessato. In tal caso è data facoltà al soggetto fiscalmente a carico di incrementare autonomamente la propria posizione individuale mediante il versamento di contributi volontari -secondo le modalità prevista dal precedente articolo 5 e dall'articolo 6-, ovvero di mantenere la propria posizione individuale anche in assenza di contribuzione.

ARTICOLO 11- SPESE GRAVANTI DIRETTAMENTE E INDIRECTAMENTE SUL FISCALMENTE A CARICO

11.1- Dal primo versamento contributivo effettuato in favore del fiscalmente a carico è trattenuta la quota di adesione al Fondo come definita nella Scheda Sintetica della nota informativa di Byblos reperibile sul sito internet www.fondobyblos.it .

11.2- Dalla contribuzione del fiscalmente a carico è prelevata una quota associativa a copertura delle spese amministrative nella misura indicata nella Nota Informativa del Fondo Pensione, reperibile sul sito internet www.fondobyblos.it . il prelievo viene effettuato in occasione del primo versamento corrisposto nell'anno.

11.3- Dall'ammontare delle erogazioni può essere prelevato, qualora previsto, un importo per la copertura delle spese amministrative inerenti all'esecuzione delle relative pratiche.